

----- STATUTO -----

----- DELL' "ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANOSALUS - LIBERI -----
- CEREALICOLTORI & CONSUMATORI" RECANTE SIGLA "Associazione -
----- GranoSalus" -----

TITOLO I -----

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-SCOPI -----

Art. 1 -----

Ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, è costituita un'associazione senza fini di lucro denominata "Associazione Nazionale GranoSalus - Liberi Cerealicoltori & Consumatori" recante sigla "Associazione GranoSalus" con sede legale in Foggia e regolata dal presente statuto. -----
Con delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può istituire uffici e delegazioni, può inoltre svolgere specifici servizi istituzionali a favore o in collaborazione con altre associazioni di imprenditori agricoli e di consumatori. -----

Art. 2 -----

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati. -----

Art. 3 -----

L' Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apartitica e aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. -----

L'Associazione ha per scopo la tutela e la valorizzazione della cerealicoltura italiana, in particolare del grano duro. Nel pieno rispetto dell'autonomia imprenditoriale dei propri Soci, essa potrà provvedere a: -----


- Rappresentare, tutelare, difendere gli interessi dei propri Soci in ambito comunitario, nazionale, regionale; -----
- Salvaguardare il reddito dei produttori agricoli italiani ed il valore delle loro produzioni, favorendo una redistribuzione del valore aggiunto lungo la filiera; -----
- Tutelare i consumatori mediante politiche volte ad aumentare la trasparenza e migliorare la qualità sanitaria dei derivati dei cereali, in particolare, semole, farine, pasta, pane, etc; -----
- Elaborare un Piano Cerealicolo Nazionale mirato alla salvaguardia del patrimonio produttivo italiano e degli interessi dei consumatori; -----
- Favorire un miglior funzionamento del mercato -----



- attraverso una buona informazione, trasparenza e neutralità degli operatori di parte agricola; -----
- Promuovere, attraverso le misure del Piano Cerealicolo, la nascita urgente a Foggia della Commissione Unica Nazionale - Cun Cereali, ai sensi dell' art 6 bis L.91/2015, che ha istituito per legge il principio della trasparenza nelle relazioni contrattuali, e successivo decreto attuativo; -----
 - Sviluppare una campagna di adesioni per designare all'interno della Cun Cereali propri rappresentanti, professionali, capaci di negoziare, neutrali e senza conflitti d'interesse; -----
 - Sollecitare la sospensione delle rilevazioni anti concorrenziali di tutte le borse merci locali, inadeguate a svolgere attività previsionali nel mercato dei cereali, in particolare del grano duro, degli altri cereali minori e delle leguminose o di altre specie vegetali; -----
 - Valorizzare la cerealicoltura di qualità, a tutela dei consumatori, attraverso una declaratoria innovativa delle caratteristiche merceologiche, tecnologiche e salutistiche della produzione italiana, all' interno dell'attività previsionale Cun, con particolare riguardo ai contenuti di micotossine, pesticidi, metalli pesanti, elementi radioattivi, residui di glifosato o altre molecole di diserbanti utilizzate per accelerare i processi di maturazione della granella; -----
1. Attivare, attraverso le misure del Piano Cerealicolo o altre norme, un autonomo osservatorio economico nazionale e comunicare le informazioni rilevate ai Soci tramite propri organi di informazione, affinché possano disporre di strumenti efficaci per meglio programmare le produzioni, contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione del prodotto sul mercato, migliorare la conoscenza della produzione e del mercato; in particolare l'Associazione si opporrà alla approvazione ed esecuzione di testi normativi, disposizioni di settore e regolamenti attuativi ovvero di provvedimenti singolarmente assunti da pubbliche amministrazioni statali e locali che contrastino con gli interessi e le finalità dell'associazione, con le norme vigenti e con il diritto comunitario, promuovendo anche le eventuali necessarie giudiziali consentite dalla legge. -----
- Promuovere la semplificazione e lo snellimento delle normative in materia di controllo sanitario delle merci agro alimentari; -----
 - Attivare, attraverso le misure del Piano Cerealicolo o altre norme, un autonomo "osservatorio dei produttori"

che abbia poteri ispettivi in affiancamento alle autorità pubbliche al fine di implementare un controllo capillare delle navi in ingresso che trasportano cereali extra Ue anche attraverso triangolazioni; -----

- Semplificare e snellire le normative in materia di campionamento delle merci importate in Europa; -----
- Evitare un utilizzo improprio del made in Italy, basando lo stesso non solo sulla ricetta e sullo stile italiano con cui si fanno le cose, ma sul legame con il territorio e le sue produzioni sostenibili; -----
- Contrastare la comunicazione ingannevole e vietare di spacciare per italiana una pasta la cui materia prima viene dall' estero; i produttori di grano duro e i consumatori italiani non mettono in discussione la libertà d'importare o il libero scambio, ma l'uso dei trulli, del tricolore o le immagini di donne in abiti tipici con spighe di grano o altre immagini che evocano nella mente dei consumatori la provenienza della materia prima dall'Italia; -----
- Promuovere l'etichettatura obbligatoria della provenienza delle materie prime che compongono tutti i derivati dei cereali: semole, farine, pasta, pane, biscotti, etc, al fine di garantire una informazione certa, corretta e trasparente ai consumatori in linea con i principi dei trattati comunitari; -----
- Sollecitare un'armonizzazione dei limiti europei sulle micotossine ed altri contaminanti alla legislazione internazionale prevalente, favorendo la riduzione dei limiti in ambito comunitario al fine di tutelare la salute dei consumatori e dei bambini, e agevolando una corretta informazione sulle confezioni; -----
- Chiedere l'attuazione di una legislazione comunitaria che adotti i traccianti atossici a livello internazionale per le partite di grano che altrove andrebbero destinate ad usi diversi da quello alimentare; -----
- Contrastare ogni forma di speculazione o di cartello o di abuso che si dovesse manifestare nel mercato a danno degli agricoltori, e dei consumatori attraverso segnalazioni all'Antitrust nazionale e Comunitario, agli organismi antifrode, anticorruzione e alle Procure nazionali; -----
- Arginare lo sviluppo di derivati finanziari sui cereali in ambito europeo ed extra europeo, che alimentano la volatilità delle quotazioni e creano tensioni sociali nel mondo; -----
- Sviluppare una politica agricola di settore in grado di far valere gli interessi dei produttori e dei consumatori nelle adite sedi comunitarie, in



applicazione dell'art 39 del trattato di Roma, già art 33 del trattato di Lisbona, al fine di coniugare un'equa distribuzione dei redditi lungo la filiera con la regolamentazione del mercato e la salute pubblica; ridurre le incidenze negative sul bilancio sanitario pubblico; tutelare il reddito degli agricoltori anche di fronte alla variabilità dei mercati; -----

- Sollecitare l'istituzione di una banca pubblica per rilanciare l'agricoltura nazionale, e in modo particolare la cerealicoltura del sud, asset strategico per l'approvvigionamento e la sicurezza alimentare italiana e fare in modo che i PSR regionali inseriscano la produzione del grano duro nelle aree vocate tra le priorità strategiche; -----
- Favorire l'istituzione di un fondo perequativo nazionale e regionale che allevi le sofferenze dei produttori agricoli in crisi e li metta in condizioni di ritornare a produrre, senza generare discriminazioni tra le varie regioni; -----
- Favorire lo sviluppo delle imprese associate, nell'ambito degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali nonché il consolidamento delle posizioni di mercato dei prodotti degli associati attraverso la valorizzazione tecnica, economica e la tutela del mercato e della produzione cerealicola; -----
- Promuovere il miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione, favorire le condizioni ambientali, finanziarie ed economiche che consentano le produzioni biologiche e biodinamiche; -----
- Promuovere, valorizzare e tutelare le antiche varietà di cereali di riconosciute qualità nutrizionali, al fine di dare alle produzioni locali un'alta connotazione territoriale che affondi le proprie radici nelle tradizioni e nella cultura dell'areale di produzione; -----
- Verificare la produzione effettiva dei propri associati e svolgere ogni attività di valorizzazione della produzione agricola tendente alla preparazione e commercializzazione di alimenti agricoli, anche istituendo marchi d'area riconosciuti dall'Unione europea con appositi disciplinari di Alta Qualità; ----
- Istituire un Comitato scientifico a supporto delle attività dell'associazione, nell'interesse dei produttori e consumatori; -----
- Fornire le linee guida o di indirizzo in materia tecnica, legale, amministrativa e fiscale ai propri associati per la gestione delle proprie aziende e per la presentazione di piani di sviluppo aziendali ed interaziendali o per investimenti agrari e fondiari economicamente ed ambientalmente sostenibili; -----

- Stabilire convenzioni e contratti, gestire programmi e collaborazioni con organismi comunitari, Ministeri, amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, e con qualsiasi altro Ente pubblico o privato; -----
- Promuovere la concentrazione dell'offerta anche attraverso accordi interprofessionali di gestione del prodotto stipulati direttamente e/o tramite gli organismi regionali e nazionali ai quali si riferisce; -
- Promuovere la costituzione o l'adesione ad altre associazioni, O.P. e associazione di O.P., per realizzare nuovi impianti collettivi o per utilizzare quelli già esistenti, in grado di assicurare lo stoccaggio, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali e derivati ed in particolare del grano duro convenzionale e biologico di pregio prodotto nel mezzogiorno d' Italia; -----
- Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei consumatori affinché considerino la loro spesa un formidabile strumento volto a finanziare lo sviluppo economico, sociale e occupazionale del proprio territorio; -----
- Promuovere la consapevolezza dei consumatori relativa alle differenze tra l'alimento agricolo ed il cibo industriale; -----
- Assistere i soci, su richiesta degli stessi, nelle procedure relative all'ottenimento dei contributi comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali previsti dalle disposizioni di legge in vigore ed in emanazione; -----
- Ricercare e sviluppare nuovi mercati, sia nazionali che esteri, anche attraverso mandati ad enti e/o organismi di settore; -----
- Fornire servizi di certificazione ed analisi per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti degli associati, nonché del loro processo secondo la normativa Comunitaria e quant'altro possa servire all'azienda associata; estendere, su richiesta dei soci, le analisi anche ad altre derrate; -----
- Promuovere sistemi di acquisto collettivo direttamente alla fonte di produzione; -----
- Promuovere iniziative ed assistere gli associati in ogni attività diretta al conseguimento di contributi in conto capitale e/o d'esercizio, mutui agevolati e non, provvidenze di ogni genere previste da leggi speciali, Comunitarie, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali; -----
- Promuovere, organizzare direttamente, gestire manifestazioni specializzate, convegni, eventi atti a promuovere l'immagine della cerealicoltura italiana convenzionale e biologica di alta qualità e gli

effetti benefici sulla salute pubblica; -----

- Promuovere la conoscenza e la vendita dei prodotti degli associati, nonché dell'associazione, ricercando canali pubblicitari, anche attraverso lo sviluppo di relazioni con i media e predisponendo cataloghi collettivi relativi alla raccolta e alla diffusione di notizie sulle attività svolte dagli stessi associati, nonché partecipando e/o organizzando mostre, fiere, convegni, congressi, mercati anche permanenti; -----
- Promuovere attività di ricerca, studio, sperimentazione nel settore agro-alimentare con particolare riguardo alla funzione nutraceutica degli alimenti; -----
- Promuovere e organizzare corsi di formazione professionale e di aggiornamento in materia di marketing, pubblicità, comunicazione e quant'altro si rendesse necessario per il miglioramento e la formazione professionale, sociale, culturale, ed economica dei consorziati e del loro personale; -----
- L'associazione potrà partecipare a istituti, associazioni, ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi associativi previsti nello statuto; -----
- Compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque anche, indirettamente attinenti a medesimi; concludere tutte le operazioni economiche, avviare e concludere accordi con altri enti, ed organizzare, e partecipare a società di capitale, al fine della realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perfezionamento di tali finalità. Più in generale, e in via accessoria, compiere tutto ciò che sia necessario o utile al conseguimento dell'oggetto principale. -----

L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale, potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative. L'Associazione potrà inoltre reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale. -----

TITOLO II -----

SOCI -----

Art. 4 -----

Possono essere soci dell'Associazione tutti i produttori di grano che svolgono la loro attività sul territorio nazionale

in via esclusiva o prevalente, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che, condividendone gli scopi, intendono impegnarsi per la loro realizzazione ed operano a libero mercato. -----

I soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura è stabilita annualmente, che potrà essere variata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo dell'associazione e che dovrà essere versata in un'unica soluzione o in versamenti periodici, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Tale quota non potrà essere trasmessa ad altro socio, se non in caso di morte o in altri casi espressamente previsti dalla legge. -----

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. -----

Possono altresì aderire all'Associazione Club, Circoli, Associazioni, Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali il cui Statuto Sociale preveda tale possibilità e le cui attività istituzionali siano compatibili con quelle previste dal presente Statuto. -----

Il rapporto associativo comporta per i soci l'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con i fini perseguiti nonché con le attività esercitate dall'Associazione medesima. -----

Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. -----

Sono ammessi a far parte anche i singoli consumatori, le loro associazioni e tutti gli altri organismi associativi che pur non avendo natura agricola sono interessati alla tutela del cibo e alla sovranità alimentare. Queste realtà organizzate potranno diventare delegazioni di Granosalus per i loro territori di competenza e annotate su apposito registro, con funzione consultiva. -----

In via eccezionale potranno far parte dell'associazione esperti del settore con delibera motivata dal consiglio amministrazione salvo, in sede costitutiva, in cui la presenza di tali soggetti è ammessa tra i soci fondatori. ----

I soci dovranno conferire le deleghe per la rappresentanza nella Commissione Unica Nazionale (CUN) all'Associazione e/o, tramite essa, ad altre associazioni riconosciute ai tavoli di filiera ministeriale. -----

Art. 5 -----

Consorti, Cooperative, Associazioni e ogni altra forma associativa, che condividesse gli obiettivi statutari di GRANOSALUS, può chiedere direttamente di far aderire i propri associati all'Associazione Nazionale Liberi Cerealicoltori & Consumatori; con queste organizzazioni sarà mantenuto un rapporto privilegiato e di stretto contatto operativo (convenzioni, società temporali d'impresa ecc...) al



fine del conseguimento dei fini statutari. Queste realtà organizzate potranno diventare delegazioni di GRANOSALUS per i loro territori di competenza e annotate su apposito registro. -----

I soci dei Consorzi, Cooperative, Associazioni e ogni altra forma associativa, non potranno conferire le deleghe per la rappresentanza nella Commissione Unica Nazionale (CUN) ad altri organismi diversi da GRANOSALUS. -----

Art. 6 -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà contenere: ----

- Indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita per le ditte individuali, ragione e denominazione sociale e dati anagrafici del legale rappresentante per le Società; -----

- Indicazioni relative alla consistenza dell'azienda agricola; -----

- Quantità prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio; -

- Dichiarazione di operare la commercializzazione del prodotto derivante dalla propria azienda nel libero mercato e di non essere assoggettato in prevalenza a contratti di filiera o similari con i grandi trasformatori nazionali; ----

- Dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, nonché al regolamento interno vigente. -----

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'Art. 6, a suo insindacabile giudizio, delibera sulla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa. La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci, dopo che lo stesso provveda al versamento della propria quota associativa. Per i consumatori e loro associazioni sarà istituito un libro Soci separato. -----

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, la delibera diverrà inefficace se non sarà versata la quota associativa. -----

Nel caso in cui la domanda di ammissione non fosse accettata, il richiedente può appellarsi entro trenta giorni dalla data della ricevuta comunicazione all'Assemblea dei soci. -----

Art. 7 -----

Ogni associato, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione, deve versare la quota associativa nella misura stabilita. -----

L'Associato è tenuto a corrispondere annualmente all'Associazione: -----

- I contributi associativi annualmente determinati dal Consiglio Direttivo, in quota uguale per le varie categorie di associati. -----

- Il rimborso dei costi dei servizi facoltativi

eventualmente richiesti o prestati, ai soci produttori, nonché tutte le spese legali per le azioni di tutela in ambito amministrativo, civile e penale. Nel caso dei Consorzi, Cooperative e altre associazioni di produttori il riparto dovrà considerarsi su tutta la base associativa dei vari sodalizi, ad esclusione dei consumatori. -----

Art. 8 -----

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci, regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti dei contributi di cui all'Art.7. -----

I Soci sono titolari di uguali diritti nel rapporto associativo e hanno diritto: -----

- a. di voto; -----
- b. alle pubblicazioni dell'Associazione; -----
- c. a frequentare i locali dell'Associazione e alla piena partecipazione alla vita associativa; -----
- d. ad essere eletti alle cariche elettive; -----
- e. ad eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse od organizzate dall'Associazione. -

Art. 9 -----

I soci cessano di appartenere a GRANOSALUS per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte, ovvero per la perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all'Art.4. ----

Art. 10 -----

Oltre al caso di trasferimento di proprietà o titolarità dell'azienda, il recesso è ammesso quando: -----

- Negli altri casi previsti dalla legge -----
- Quando il Socio ne faccia richiesta, con preavviso di 6 mesi. -----

Art. 11 -----

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione. -----

Art. 12 -----

L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo: -----

- Nei confronti del Socio interdetto o inabilitato. -----
- Nei confronti del Socio che sia membro di commissioni prezzo diverse dalla CUN. -----
- Quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o del regolamento interno, o alle decisioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. -----
- Quando il Socio in qualunque modo arrechi danno materiale o morale ad GRANOSALUS, o fomenti in seno ad essa disagi o disordini. -----
- Quando il Socio sia punito con condanna penale per reato doloso o per illecito anticoncorrenziale e la cui condotta sia tale da renderlo indegno di appartenere ad GRANOSALUS. --
- Nei casi previsti dalla legge. -----

Art. 13 -----

Il Socio receduto o escluso resta comunque vincolato per gli



impegni assunti nei confronti dell'Associazione
antecedentemente alla data del recesso o dell'esclusione. ----

Art. 14 -----

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed
esclusione debbono essere comunicate al Socio mediante
lettera raccomandata o PEC entro trenta giorni dalla data
della deliberazione. -----

TITOLO III -----

PATRIMONIO SOCIALE -----

Art. 15 -----

Il patrimonio sociale è costituito: -----

- Dalle quote associative determinate annualmente dal
Consiglio Direttivo; -----
 - Da contributi e altri versamenti dei soci; -----
 - Da contributi e altri versamenti di istituzioni ed enti
pubblici o privati; -----
 - Dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere; -----
 - Da eventuali entrate di carattere commerciale,
promozionali e pubblicitarie; -----
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà
dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. ----

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non
potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta
tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il
raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. --

TITOLO IV -----

GESTIONE SOCIALE E BILANCIO -----

Art. 16 -----

L'esercizio sociale decorre dal primo di Gennaio al trentuno
di Dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo deve
essere presentato e deliberato dall'Assemblea entro il
trenta Aprile dell'anno successivo ed in casi eccezionali
non oltre il sesto mese dell'esercizio successivo, cioè
entro il 30 giugno. -----

Il primo bilancio si chiuderà il 31 Dicembre 2017
(duemiladiciassette). -----

TITOLO V -----

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -----

Art. 17 -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- L'assemblea dei soci; -----
- Il Consiglio Direttivo; -----
- Il Presidente; -----
- Il Tesoriere; -----
- Comitato Scientifico -----

Art. 18 -----

ASSEMBLEE -----

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo
dell'Associazione ed è costituita dagli associati ammessi da

almeno tre mesi ed in regola col pagamento dei contributi.
Ai singoli associati di parte agricola è attribuito un voto
pro capite. I consumatori hanno funzione consultiva. -----

Art. 19 -----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. -----

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno
mediante avviso di convocazione firmato dal Presidente
dell'Associazione, da inviare a mezzo email, lettera
ordinaria a ciascun associato, oppure da affiggere nella
sede dell'Associazione, degli uffici o sezioni periferici
(se esistenti) e pubblicato su almeno una delle riviste
nazionali di settore: in alternativa da inviare ad ogni
associato tramite lettera raccomandata o PEC spedita almeno
quindici giorni prima dell'Assemblea. -----

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e
straordinaria dei Soci o dell'Assemblea parziale, dovrà
contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l'ora
della prima convocazione ed eventualmente, della seconda
convocazione che non può avere luogo prima che siano
trascorse 24 ore dalla prima. -----

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede
sociale, purché in Italia; i luoghi designati per la prima
e seconda convocazione possono anche essere designati in
forma differente. -----

Le deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria devono
essere riportate nei processi verbali firmati dal Presidente
e dal Segretario. -----

All'Assemblea Ordinaria spetta: -----

- Approvare il bilancio consuntivo, la relazione annuale,
predisposta dal Consiglio Direttivo; -----
- Deliberare le direttive di azione generale
dell'Associazione per il conseguimento delle finalità
statutarie; -----
- Procedere alla nomina delle cariche sociali; -----
- Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione sociale riservati alla competenza del presente
Statuto e sottoposti al suo esame dai consiglieri. -----

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, come disposto
dall'art. 20, entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell'esercizio sociale; inoltre può essere convocata tutte
le volte che il Consiglio Direttivo lo creda opportuno,
oppure in caso di richiesta per iscritto, con indicazione
della materia da trattare, al Consiglio Direttivo,
effettuata da almeno un quinto dei Soci. -----

In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. -----

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria
soltanto quando si riunisce per deliberare sulle
modificazioni dello statuto, sullo scioglimento anticipato
dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei



liquidatori. -----
Nel caso si tengano assemblee parziali queste dovranno svolgersi almeno dieci giorni prima dell'assemblea generale. La convocazione sarà fatta con lo stesso sistema del comma precedente, limitatamente al territorio interessato all'assemblea parziale, con esclusione della pubblicazione per estratto su Organi di stampa. -----

Art. 20 -----
In prima convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. -----

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento, sulla liquidazione, su eventuali azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei componenti il Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi. -----

Per tali delibere e per le delibere relative alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. -----

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Art. 21 -----
Per il sistema di votazione delibera l'Assemblea che può darle mandato al Presidente, comunque normalmente si procederà con il sistema dell'alzata di mano. -----

Nel caso delle elezioni per le cariche sociali vanno effettuate con scheda segreta, o quando l'Assemblea lo ritiene, anche per acclamazione. -----

L'Assemblea decide di volta in volta il sistema di votazione.

Art. 22 -----
Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi, salvo i Soci fondatori cui tale diritto compete immediatamente dopo la costituzione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Le Cooperative, i consorzi e le altre associazioni avranno diritto a un voto. -----

Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio non Amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni Socio non può rappresentare più di cinque Soci con deleghe separate per ognuno di essi, le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti della associazione. -

Art. 23 -----

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, da un Vicepresidente espressamente delegato o dal Consigliere più anziano. Il Presidente nomina un suo Segretario, il quale redige apposito verbale dell'Assemblea, verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo. -----

Il verbale di assemblea viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito Libro Verbali dell'Assemblea dei soci, tenuto presso la sede dell'Associazione e di cui ogni socio può prendere visione. - È compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'Assemblea. -----

Art. 24 -----

CONSIGLIO DIRETTIVO -----

La GRANOSALUS è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da minimo cinque a massimo nove consiglieri nominati dall'Assemblea. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Il consiglio direttivo nomina anche il comitato scientifico. I consumatori avranno diritto ad un rappresentante. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

I Consiglieri sono dispensati dal presentare cauzione, inoltre, agli stessi spettano per gli incarichi assunti, eventuali compensi che vengono deliberati dall'assemblea all'inizio di ogni mandato. -----

Ai Consiglieri verranno rimborsati a piè di lista le spese che affronteranno per l'Associazione Nazionale GranoSalus Liberi Cerealicoltori & Consumatori. -----

Il Consigliere che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni, decade dall'incarico ed è immediatamente sostituito con le modalità previste dall'art.29 -----

Art. 25 -----

Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Il consiglio direttivo nomina anche il comitato scientifico. -----

Art. 26 -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte lo ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche con altro mezzo in modo che i Consiglieri ne siano informati con almeno ventiquattro ore di preavviso. Le riunioni possono essere convocate anche fuori dalle sede sociale, purché in Italia. E' possibile la partecipazione in videoconferenza. -----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica, le deliberazioni sono prese a



maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità si procede ad altra votazione segreta e in caso di ulteriore parità prevale il voto del presidente. -----

Il Presidente ha facoltà di invitare a scopo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, persone ritenute particolarmente esperte e qualificate al raggiungimento degli scopi statutari. -----

Funge da segretario del Consiglio Direttivo un suo componente o altra persona designata dal Presidente. -----

Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. -----

Art. 27 -----

Il Consiglio Direttivo è l'Organo Dirigente ed è investito dei più ampi poteri per la gestione di GRANOSALUS -----

Al Consiglio Direttivo spetta: -----

- curare e dar seguito alle deliberazioni dell'Assemblea -----
- redigere il rendiconto economico finanziario annuale, -----
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci, -----
- determinare l'importo delle quote associative, fissandone altresì le modalità di pagamento, -----
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento, -----
- attuare le finalità previste dallo statuto, -----
- compilare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea -----
- deliberare la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Associazione -----
- conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del successivo art. 29 -----
- assumere e licenziare il personale di GRANOSALUS fissandone le mansioni e ruoli, nonché il relativo trattamento economico -----
- affidare incarichi professionali e designare i rappresentanti in CUN -----
- promuovere la costituzione di associazioni, consorzi o aderire a quelli esistenti, e delegare il relativi rappresentanti -----
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, l'esclusione dei soci -----
- deliberare il compenso previsto nel penultimo capoverso dell'art. 24 -----
- compilare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione della legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea -----

• deliberare per la eventuale concessione di avvalli e fideiussioni -----

• deliberare in particolare per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, l'assunzione di mutui anche ipotecari, la costituzione, modificazione o estinzione di qualsiasi diritto reale, e la rinuncia alle ipoteche legali -
• procedere alla nomina dei componenti del Comitato Scientifico. -----

Art. 28 -----

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti e i nuovi consiglieri restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. -----

Il Consigliere che non partecipi a due riunioni consecutive senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico. ----

PRESIDENTE -----

Art. 29 -----

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione Granosalus e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. -----

Egli ha anche la facoltà di nominare procuratori nelle liti attive e passive riguardanti GRANOSALUS davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa, e di qualunque grado di giurisdizione nazionale ed internazionale. -----

Prevvia autorizzazione del Consiglio Direttivo può delegare i propri poteri in tutto o in parte, al Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova della assenza ed impedimento del Presidente. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. ----


TESORIERE -----

Art. 30 -----

Il Tesoriere cura la situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci. -----

Art. 31 -----

Comitato Scientifico -----



Il consiglio direttivo può nominare un comitato scientifico a carattere consuntivo che durerà in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo che lo ha eletto. -----

I membri del comitato scientifico, che possono essere anche non soci, devono possedere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico e devono, per motivi professionali e personali, rappresentare una eccellenza su specifiche tematiche inerenti gli scopi dell'associazione. -----

I membri del comitato scientifico contribuiscono all'attività dell'associazione mediante scritti, presenziando alle riunioni del comitato direttivo o dell'assemblea dei soci con diritto di intervento ma non di voto, oppure partecipando a specifiche iniziative di divulgazione culturale dell'associazione.

I singoli membri, oltre che per dimissioni, possono essere revocati dalla carica solo in caso di dimostrata incompatibilità personale rispetto i valori fondanti, ai principi e agli scopi dell'associazione. -----

La revoca, nei casi di incompatibilità, è deliberata con votazione a maggioranza dei membri del comitato direttivo. -----

I membri del comitato scientifico non sono soggetti all'obbligo del versamento delle quote annuali all'associazione. -----

Il comitato scientifico ha un proprio presidente nominato dal presidente dell'associazione. -----

Il comitato scientifico ha inoltre il compito di proporre al comitato direttivo la realizzazione di convegni, incontri, dibattiti, manifestazioni, ricerche, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell'associazione. ---

SCIoglimento -----

Art. 32 -----

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea dei soci. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe. -----

NORME FINALI -----

Art. 32 -----

Il foro competente per le controversie eventualmente originate da questo statuto e dai rapporti ad esso conseguenti sarà quello di Foggia. -----

Art. 33 -----

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile in materia. ---

NORME TRANSITORIE -----

Art. 34 -----

Il Presidente è autorizzato ad aprire un conto corrente postale o bancario provvisorio per il versamento delle quote di base dei soci fondatori che parteciperanno all'elezione degli organi dirigenti, con ratifica della prima assemblea degli associati. -----

Letto, confermato e Sottoscritto. -----


Foggia ventidue ottobre duemilasedici -----

F.ti: Giuseppe Tatano = Lenato Gaetano = Saverio De Bonis =
Teresa Gaudio = Francesco Riccardi = Andrea Di Benedetto =
Gerardo Doto = Giovanni Francesco Antonio Carrillo = Mauro
Di Santo = Sorrentino Giancarlo = Francesco Delli Carri =
Rita Capaccio = Licata Giuseppe = Carchia Roberto = Giannini
Vito = Francesco Di Taranto Notaio -----


E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CHE HA LE PRESCRITTE

FIRME E SI RILASCIA PER USO sgancio uniparte

Vieste addi 3 novembre 2016



Francesco Di Taranto





Notaio

Francesco Di Taranto

Repertorio N.3.016

Raccolta N.2.254

Registrato a Manfredonia

l 31 ottobre 2016

il n. 3928 / 1T

